

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 2387

DEL 22/05/2012

Oggetto: **P.S.R. 2007-2013 Misura. 112. Insediamento dei giovani in agricoltura. Seconda sottofase. Rigetto ricorso gerarchico della Ditta Miscera Francesca (CUAA: MSCFNC78M58F979H).**

Il Direttore Generale

- VISTA** la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13, recante "Riforma degli enti agricoli e riordino delle funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie AGRIS, Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna";
- VISTA** la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31, titolata "Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione";
- VISTO** lo Statuto dell'Agenzia, approvato in via definitiva con Delibera della Giunta Regionale n. 45/31 del 21/12/2010;
- VISTA** la Legge Regionale 15 maggio 1995, n.14, riguardante "Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali";
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione n. 86 del 29/07/2010 di nomina del Direttore Generale dell'Agenzia ARGEA Sardegna;
- VISTO** il bando per l'ammissione ai premi previsti dal Piano di Sviluppo Rurale della Regione Sardegna 2007-2013 - Misura 112 "Insediamento dei giovani in agricoltura", seconda sottofase;
- PREMESSO** che il 30/03/2010 la Ditta Miscera Francesca ha presentato domanda di ammissione ai benefici in oggetto;
- PREMESSO** che, con determinazione del Direttore dell'Area di Coordinamento Attività Istruttorie n. 1627 del 25/05/2010, veniva approvata la rettifica della Graduatoria Unica Regionale delle domande ammissibili a finanziamento e gli

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 2387

DEL 22/05/2012

elenchi delle domande non ammissibili relative alla seconda sottofase. L'istanza della Sig.ra Miscera si collocava nella posizione n. 299 della graduatoria delle domande ammissibili finanziabili;

PREMESSO che la suddetta graduatoria veniva pubblicata sul BURAS n. 17 del 04/06/2010. Il termine per completare la presentazione della documentazione prevista dal bando era di 60 giorni, decorrenti dal 10° giorno successivo alla pubblicazione della graduatoria sul BURAS. Successivamente detto termine veniva prorogato al 10/09/2010 con decreto assessoriale n. 1639/ deca/66 del 29/06/2010;

PREMESSO che, a seguito della preistruttoria, in data 19/12/2011 l'Ufficio istruttore comunicava l'avvio del procedimento di rigetto della richiesta di finanziamento, con le seguenti motivazioni: "nel Piano di Sviluppo Aziendale (PSA) presentato dalla ditta il 12/10/2010, sono stati indicati, fra i beni d'impresa, gli allevamenti suini e caprini. Il bestiame alla data dell'insediamento, risulta però detenuto dal signor Miscera Amedeo e pertanto non nella disponibilità dell'impresa. Il passaggio dei capi da Miscera Francesco all'impresa di nuova costituzione è datato 18/07/2011, ben oltre la data dell'insediamento che corrisponde a quella di presentazione del PSA, ovvero 12/10/2010. Pertanto non vengono rispettate le condizioni previste al punto 6.2.3 del bando. Alla Ditta veniva assegnato un termine di dieci giorni per la presentazione di osservazioni e/o documenti. La ditta non ha riscontrato la suddetta nota di preavviso;

PREMESSO che con nota n.1440 del 17/01/2011, notificata alla ditta il 19/01/2012, l'Ufficio istruttore trasmetteva la Determinazione di rigetto n. 63 del 16/01/2012, recante la seguente motivazione: "alla data di insediamento 12/10/2010 la richiedente non aveva la disponibilità di tutti i beni di impresa (allevamenti). Pertanto non sono rispettate le condizioni di ammissibilità della domanda previste al punto 6.2.3 del bando".

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 2387

DEL 22/05/2012

VISTO il ricorso avverso l'atto di cui sopra, pervenuto il 22/02/2012, nel quale la Ditta eccepisce la nullità del provvedimento di rigetto sostenendo che l'Ufficio istruttore avrebbe erroneamente ritenuto che la stessa non avesse al momento dell'insediamento i beni d'impresa (i capi suini e caprini). La Sig. Miscera sostiene che, pur non essendo stata la detentrica dei capi di bestiame (collocati presso altra azienda), ne era la proprietaria. Inoltre sostiene che: "le mansioni svolte dalla sottoscritta si sono identificate con l'amministrazione e la direzione aziendale, compresa la manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti ottenuti, e l'esecuzione periodica delle operazioni colturali e di allevamento";.

VISTO il punto 6.2.3 del bando, il quale chiarisce che "si considera insediato il giovane che abbia dato inizio effettivamente all'attività agricola indicata nel P.S.A. con la creazione di una stabile organizzazione aziendale che comporta la disponibilità dei beni d'impresa (terreni, fabbricati, macchinari, bestiame etc)";

VISTO il Decreto Assessoriale n.2280/DecA/93 del 16/09/2009, come modificato dal Decreto Assessoriale n.847/DecA/28 del 29/04/2011 il quale precisa che "**la creazione di una stabile organizzazione aziendale deve essere compiuta entro la data di presentazione della copia cartacea del Piano di Sviluppo Aziendale all'amministrazione**";

CONSIDERATO che la ditta Miscera Francesca è diventata detentrica dei capi suini e caprini in data 18/07/2011, acquisendone solo allora la disponibilità. Infatti, per ammissione della stessa Ricorrente, alla data dell'insediamento detto bestiame non era nella sua disponibilità della sua impresa, essendo collocato presso terzi. Tale capi non concorrono, quindi, al calcolo della redditività aziendale;

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 2387

DEL 22/05/2012

VISTO il punto 6.2.5 del bando, il quale prevede che l'azienda agricola deve possedere le seguenti dimensioni aziendali: 1) un reddito lordo Standard aziendale: pari ad almeno 8 UDE; 2) un fabbisogno di manodopera aziendale pari ad almeno 0,8 ULA.

CONSIDERATO che, per quanto sopra motivato, al momento dell'insediamento la ditta non soddisfaceva i requisiti minimi di redditività (RLS e ULA);

RITENUTE per quanto sopra non congrue le motivazioni addotte nel ricorso;

VISTO il parere dell'Area di Coordinamento Affari Legali, Amministrativi e Personale, pervenuto con nota prot. n. 3071 del 20/04/2012;

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

ART.1 di rigettare il ricorso gerarchico presentato dalla ditta Miscera Francesca (CUAA **MSCFNC78M58F979H**);

ART. 2 di trasmettere la presente Determinazione al Servizio Territoriale della Gallura affinché la notifichi alla Ditta interessata, che può proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica medesima;

ART. 3 di far pubblicare la presente Determinazione nell'Albo delle Pubblicazioni presso il Servizio Territoriale competente, nonché nella rete telematica interna e nel sito www.sardegnaagricoltura.it.

Il Direttore Generale
Marcello Giovanni Onorato